



LEGGE 21 novembre 1990 n.140 (pubblicata il 28 novembre 1990)

**Corresponsione di interessi sulle giacenze di magazzino**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 novembre 1990.*

**Art.1**

Gli operatori economici che hanno assunto la qualifica di esportatore abituale ai sensi del provvedimento amministrativo di cui all'art.9 della Legge 22 dicembre 1972 n.40 hanno diritto a percepire, su loro richiesta, e con le modalità ed i limiti di cui agli articoli che seguono, un interesse annuo commisurato alla imposta sulle importazioni incorporata nelle giacenze di magazzino.

**Art.2**

Per la determinazione delle giacenze si fa riferimento alla situazione dell'esercizio o dell'anno precedente a quello in cui si chiede l'interesse, quale risulta dal bilancio o dalla dichiarazione dei redditi.

Se nel periodo si è avuto un decremento delle giacenze, si fa riferimento alle rimanenze finali.

Se nel periodo si è avuto un incremento delle giacenze, si fa riferimento alle giacenze iniziali.

**Art.3**

L'ammontare delle giacenze determinato ai sensi dell'articolo precedente è proporzionato sulla base di un coefficiente pari al rapporto fra il fatturato esportato ed il fatturato totale dell'impresa.

**Art.4**

L'ammontare della imposta sulle importazioni incorporata nelle rimanenze, determinata come sopra, si ottiene applicando alle rimanenze stesse valutate in base agli artt.2 e 3 l'aliquota media della imposta sulle importazioni corrisposta dall'impresa nell'anno o esercizio di cui all'art.2.

**Art.5**

Sull'importo così determinato dell'imposta sulle importazioni si applica un interesse annuo pari al tasso legale del 7%.

**Art.6**

Le imprese interessate dovranno fare domanda per essere ammesse al beneficio di cui alla presente legge entro il termine di presentazione del 30 maggio.

La domanda dovrà essere redatta su modelli a stampa predisposti dall'Ufficio Tributario.

La domanda di cui sopra per l'interesse annuo relativo alle rimanenze del 1989 deve essere presentata entro il 28 febbraio 1991.

**Art.7**

La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 22 novembre 1990/1690 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Cesare Antonio Gasperoni - Roberto Bucci

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva